

REGOLAMENTO (CE) N. 1888/2006 DELLA COMMISSIONE
del 19 dicembre 2006

che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati prodotti di granturco dolce in granella, preparato o conservato, originari della Thailandia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾ («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 7,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDIMENTO

1. Apertura

- (1) Il 13 febbraio 2006, la *Association Européenne des Transformateurs de Maïs Doux* (AETMD) («il denunciante») ha presentato, per conto di produttori che rappresentano una proporzione maggioritaria, in questo caso il 70 % circa, della produzione comunitaria complessiva di granturco dolce preparato o conservato, una denuncia relativa alle importazioni di determinati prodotti di granturco dolce in granella, preparato o conservato, originari della Thailandia.
- (2) La denuncia conteneva elementi di prova di pratiche di dumping relative al prodotto citato e del pregiudizio notevole da esse derivante, considerati sufficienti per giustificare l'apertura di un procedimento.
- (3) Il 28 marzo 2006, il procedimento è stato avviato mediante pubblicazione di un avviso di apertura sulla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾.

2. Parti interessate dal procedimento

- (4) La Commissione ha ufficialmente informato dell'apertura del procedimento antidumping i produttori esportatori, gli importatori, gli utilizzatori e le associazioni di utilizzatori notoriamente interessati, le associazioni dei consumatori nonché i rappresentanti del paese esportatore e i produttori comunitari. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di rendere note le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nell'avviso di apertura.
- (5) Considerato il numero assai elevato di produttori esportatori, di produttori comunitari e di importatori interessati dall'inchiesta, nell'avviso di apertura è stata prospettata la possibilità di ricorrere a tecniche di campionamento in conformità dell'articolo 17 del regolamento di base.
- (6) Per consentire alla Commissione di stabilire se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, i produttori esportatori, i produttori comunitari, gli importatori e i rappresentanti che agiscono per loro conto sono stati invitati a manifestarsi e a fornire, secondo le modalità specificate nell'avviso di apertura, una serie di informazioni essenziali sulle loro attività relative al prodotto in esame entro 15 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di apertura.

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).

⁽²⁾ GU C 75 del 28.3.2006, pag. 6.